



**Città
metropolitana
di Milano**

Via Vivaio, 1 – 20122 – Milano

P. IVA 08911820960

**INDIRIZZI APPLICATIVI PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI
QUALIFICATI PER LA DESIGNAZIONE A COMPONENTI DEL COLLEGIO
CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L. 120/2020 E S.M.I. E
MODALITA' OPERATIVE PER LA NOMINA DEL CCT**

Sommario

1. PREMESSE	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3. REQUISITI DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE.....	4
a. Requisiti reputazionali e di onorabilità per l'iscrizione	5
b. Casi di incompatibilità dei membri e del presidente.....	6
4. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ.....	6
a. Requisiti dei componenti.	7
b. Requisiti del presidente.....	8
5. PROCEDURA D'ISCRIZIONE, DI VARIAZIONE E MODULISTICA	9
6. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI	9
7. COSTITUZIONE, DURATA.....	10
a. Termini di costituzione e durata	10
b. Scelta dei componenti.....	10
c. Scelta del Presidente per conto di altre amministrazioni	12
8. INSEDIAMENTO, FUNZIONI E COMPETENZE.....	13
a. Insediamento.....	13
b. Funzioni e compiti del CCT.....	14
c. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio	14
9. CONDUZIONI DELLE ATTIVITA'	15
a. Scopo delle attività	15
b. Riunioni, sopralluoghi e audizioni.....	15
c. Contraddittorio.....	15
10. DETERMINAZIONI.....	16
a. Natura delle decisioni del CCT.....	16
b. Procedimento, modalità e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni.....	16
c. Le determinazioni del CCT facoltativo, costituito ai sensi dell'art. 6, c. 5, del D.L. 76/2020	17
11. COMPENSO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	17
a. Gettone unico onnicomprensivo	18
b. Compensi del CCT costituito in via facoltativa.....	19
c. Importo delle spese	19
d. Compenso del Presidente.....	19
e. Compenso della segretaria.....	19
f. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti.....	19
g. Copertura finanziaria degli oneri a carico della stazione appaltante	20
12. NORME TRANSITORIE E FINALI	20
13. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	20
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20

1. PREMESSE

La Città metropolitana di Milano intende istituire un elenco di soggetti qualificati, permanentemente aperto, da cui attingere per la designazione dei componenti e del presidente del Collegio Consultivo Tecnico, al fine di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (conv. in L. 108/2021).

Attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse saranno acquisite le candidature di soggetti qualificati per poter procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate dall'Ente o da altre stazioni appaltanti, alle designazioni ed alle nomine previste dall'art. 6 della L. 120/2020 e s.m.i..

L'elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto, pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l'apposito modulo messo a disposizione.

L'elenco verrà redatto decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la raccolta di candidature e verrà aggiornato con frequenza semestrale.

L'elenco sarà a disposizione di altre stazioni appaltanti e soggetti privati, come l'operatore economico appaltatore dell'Ente, che, qualora lo ritengano, potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione dell'elenco da inviare via PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it all'attenzione del Settore Appalti e Contratti.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano integralmente gli art. 5 e 6 della L. 120/2020 e s.m.i. e le Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico adottate con D.M. del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile 17 gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2022.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 6 della L. 11 settembre 2020 di Conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, anche già avviati, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Tale Obbligo è stato esteso fino al 30/06/2023 dall'art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 il quale ha altresì inserito il comma 8-bis all'art. 6 suddetto.

Il ricorso alla costituzione del CCT riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria, ed esclusi gli affidamenti di forniture e servizi e i lavori di manutenzione ordinaria.

Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT

è obbligatoria ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 anche per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.

Qualora l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

L'importo di riferimento è quello dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinata ai sensi dell'art. 35 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/16.

Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:

- a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art. 6, commi da 1 a 3, del d.l. n. 76/2020;
- b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (*ante operam*), contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.l. n. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In questa ipotesi, le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione. Nei casi in cui sia stato nominato il CCT *ante operam* e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione.

3. REQUISITI DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE

L'elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- A. Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- B. Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- C. Profilo attinente al settore Giuridico;
- D. Profilo attinente al settore Economico.

I soggetti che intendono iscriversi all'elenco dovranno comprovare i propri requisiti attraverso apposite dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione e di possesso dei requisiti di professionalità come indicato nell'avviso pubblico.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

a. Requisiti reputazionali e di onorabilità per l'iscrizione

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, **non** possono essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

b. Casi di incompatibilità dei membri e del presidente

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 una dichiarazione relativa all'inesistenza di cause d'incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, che dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

In particolare, non può assumere l'incarico di componenti o di presidente del CCT, colui che:

- a) Ricade tra le cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- b) Ha svolto o svolge per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- c) Ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- d) Si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 42 del codice;
- e) Non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- f) Ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020.

Non può ricoprire l'incarico di **presidente** del CCT, in considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, colui che rientri in uno dei casi sopra indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815 del codice di procedura civile.

Inoltre, non può essere nominato componente o presidente del CCT il **dipendente pubblico** che:

- non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

È incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

4. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Sono ammessi all'iscrizione in elenco in una delle sezioni A, B, C o D di riferimento coloro che possiedono i seguenti requisiti.

a. Requisiti dei componenti.

1) gli ingegneri e architetti, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario, di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di commissario di gara, di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;
- dottorato di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

2) i giuristi devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni; oppure essere magistrato ordinario, amministrativo o contabile; oppure essere avvocato dello Stato; oppure essere Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni; oppure dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; oppure componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; oppure professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per i suddetti profili è richiesta altresì una significativa esperienza di almeno dieci anni documentabile di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, o di collaudatore tecnico-amministrativo, o di componente di commissione per l'accordo bonario, o di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;
- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

3) gli economisti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara, di supporto al responsabile del procedimento, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria; oppure con significativa esperienza negli incarichi di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; oppure di dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; oppure di componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; oppure di professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche;
- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

b. Requisiti del presidente

Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle

opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

5. PROCEDURA D'ISCRIZIONE, DI VARIAZIONE E MODULISTICA

La procedura di iscrizione, si svolgerà attraverso l'invio della documentazione indicata nell'avviso pubblico con le modalità ivi descritte.

È onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione deve avvenire nelle stesse modalità in cui è avvenuta l'iscrizione, ovvero tramite invio via PEC.

Le candidature pervenute entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nell'elenco all'interno del quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni di volta in volta richieste dalla Città metropolitana di Milano in conformità all'art. 6 della L. 120/2020 e s.m.i..

Le candidature pervenute oltre tale data, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nel suddetto elenco successivamente.

I soggetti, in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti nell'Elenco in ordine alla data di presentazione della richiesta di iscrizione, ritenuta idonea e completa.

L'elenco aggiornato sarà pubblicato con cadenza semestrale.

6. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'amministrazione che utilizza gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante nel Collegio.

I soggetti diversi dalla Città metropolitana di Milano che utilizzano l'elenco comunicano al Settore competente alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco eventuali esiti negativi delle verifiche

effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'elenco. I soggetti sono cancellati dall'elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal medesimo soggetto iscritto.

Il controllo sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 suddetti è effettuato prima di procedere alla nomina formale da parte dall'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera.

Nel caso in cui la Città metropolitana di Milano debba procedere alla nomina del componente/di componenti del CCT in qualità di Stazione appaltante, il controllo sui requisiti spetta al Settore competente alla realizzazione dell'opera.

7. COSTITUZIONE, DURATA

a. Termini di costituzione e durata

L'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data.

Il CCT è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

b. Scelta dei componenti

La designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/2020 e s.m.i avverrà individuando il soggetto dall'elenco come sopra descritto nei limiti della propria discrezionalità tecnica, nel rispetto dei principi di trasparenza, compatibilità, moralità, esperienza e professionalità.

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è formato, a scelta delle parti, da tre o cinque componenti secondo le specifiche esigenze e tipicità del contratto, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.

La scelta di cinque componenti deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva dei contratti che per la loro particolarità richiedono tali apporti nel CCT.

La costituzione del CCT con cinque componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i.. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del

decreto-legge n. 76/2020 e s.m.i. e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

Le parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, scelgono i membri del Collegio Consultivo Tecnico per la fase dell'esecuzione, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, purché in possesso dei requisiti successivamente indicati.

Successivamente, i membri nominati dalle parti provvedono d'intesa a nominare il terzo o il quinto componente con le funzioni di Presidente. In caso di mancato accordo tra le parti sulla nomina del presidente previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, si provvederà come disposto dall'art. 6 comma 2 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i.

Tale attività di scelta esula dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria.

Infatti, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), del codice e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.

Nella scelta del membro del Collegio, Città Metropolitana di Milano, nell'ambito della propria discrezionalità provvederà alla nomina del suo rappresentante, attingendo all'apposito elenco permanentemente aperto istituito con Avviso pubblico, con le modalità di seguito descritte.

Il RUP dell'opera seleziona il membro/i membri sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera da realizzare.

La scelta dei soggetti da incaricare seguirà i criteri di trasparenza e rotazione in funzione delle specifiche competenze, sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia dell'opera, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze stesse e ricorrendo al sorteggio tra i soggetti, appartenenti all'elenco nella sezione A,B, C o D d'interesse per la stazione appaltante, scelti tra coloro che risultano in possesso dei requisiti e del profilo professionale richiesto, individuati in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare.

Tale scelta dovrà risultare da apposito verbale a firma del RUP che verrà trasmesso al Dirigente del Settore competente alla realizzazione dell'opera per gli adempimenti conseguenti.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i membri individuati dalle parti ed il Presidente devono rilasciare le dichiarazioni inerenti i requisiti reputazionali e di onorabilità e l'inesistenza di cause d'incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, come indicato nei successivi paragrafi:

Prima della formale costituzione del CCT, ciascun componente, la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno sottoscrivere per accettazione delle condizioni riportate, le presenti linee di indirizzo, oltre all'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante precedente alla costituzione del CCT.

Una volta scelti i componenti, acquisita la formale accettazione dell'incarico dei soggetti designati, accompagnata dalla dichiarazione sopra indicata, il Settore competente all'esecuzione dell'opera assumerà il Decreto dirigenziale di nomina del CCT. Tale decreto dovrà essere pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 33/2013

L'assenza dei motivi ostativi sopra indicati deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Nel caso in cui il RUP dell'opera intenda nominare facoltativamente il Collegio Consultivo Tecnico per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui al punto 2.2.2. delle Linee Guida approvate con DM 17 gennaio 2022 del MIMS.

Nel caso in cui il RUP intenda nominare facoltativamente il Collegio Consultivo Tecnico per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei requisiti e con le modalità scelte sopra individuati ed il terzo è nominato dal MIMS per opere di interesse nazionale e dalla Regioni per le opere di interesse locale.

Tale nomina avviene contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. Le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione.

In caso di sostituzione del presidente o dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'art. 810, commi 2 e 3, codice di procedura civile.

c. Scelta del Presidente per conto di altre amministrazioni

In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, Città metropolitana di Milano, per le opere di suo interesse, effettua la designazione del Presidente su richiesta dell'Amministrazione interessata, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche più di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di un presidente nei casi di incompatibilità.

A tal fine l'amministrazione o l'operatore economico interessato, inoltrano formale richiesta da inviare via PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it all'attenzione del Settore Appalti e Contratti, indicando altresì il profilo professionale richiesto (ingegnere, architetto, giurista, economista) favorendo la multidisciplinarietà del CCT.

Al fine di rispettare il termine di cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente, entro cui si deve provvedere alla designazione, si individua nel Segretario Direttore Generale, l'organo competente alla designazione mediante apposito decreto dirigenziale, su proposta del Settore Appalti e Contratti che avrà selezionato il soggetto dall'elenco di esperti. Tale decreto dovrà essere pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 33/2013.

In merito alla modalità di selezione dell'esperto da designare, stante la peculiarità della fattispecie che colloca la Città metropolitana di Milano in una posizione di "terzietà" nella scelta da operare, si procede al sorteggio tra i soggetti, appartenenti all'elenco nella sezione A,B, C o D d'interesse per la stazione appaltante richiedente, scelti tra coloro che risultano in possesso dei requisiti e del profilo

professionale richiesto, individuati in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare, applicando il criterio della rotazione, ove possibile.

Le sopradette indicazioni sulla designazione del Presidente del collegio consultivo tecnico si applicano anche nei casi di istituzione facoltativa del collegio ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i.

8. INSEDIAMENTO, FUNZIONI E COMPETENZE

a. Insedimento

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è necessario che i componenti il CCT sottoscrivano un verbale alla presenza del responsabile del procedimento (RUP) e del rappresentante dell'operatore economico appaltatore, nel quale:

- Si attesta l'avvenuta costituzione del Collegio;
- ove non attestata al momento dell'accettazione dell'incarico, il presidente ed i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 2.5;
- le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di escludere oppure di accettare che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020;
- si procede alla determinazione degli oneri di funzionamento del CCT, nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa;
- può essere richiesto formalmente dai componenti del CCT il riconoscimento di un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% sulla parte fissa;

Copia del verbale dell'avvenuta costituzione del CCT è inviata alla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici che curerà il monitoraggio anche ai fini del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 6, c. 8, del D.L. 76/2020.

Ferma l'obbligatorietà della sua costituzione a fini consultivi anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, il CCT può operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter del codice di procedura civile solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo.

In ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. Il CCT può pronunciarsi con l'efficacia di lodo irrituale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere

facoltativo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

b. Funzioni e compiti del CCT

Le attività del CCT sono stabilite dall'art. 6 della L. 120/2020 e s.m.i. a cui si rimanda per completezza, e come di seguito riassunte.

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico ed è chiamato a fornire assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possano influire sulla regolare esecuzione dei lavori, incluse quelle che possano generare o hanno generato riserve.

Lo scopo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), dall'avvio dei lavori fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

c. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio

Una volta costituito il CCT le parti hanno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente il contratto. Nel caso in cui la costituzione, soprattutto per i lavori in corso, intervenga quando l'esecuzione è avanzata dovrà essere inviata al CCT tutta la documentazione che ha già generato riserve e/o problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.

In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti da controparte.

Al CCT è consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.

Il termine per le determinazioni del CCT, **previsto in 15 giorni** dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero 20 giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai

quesiti posti.

9. CONDUZIONI DELLE ATTIVITA'

a. Scopo delle attività

Lo scopo di costituzione del *CCT*, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.

Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il *CCT* è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

In assenza dei quesiti, il *CCT* non può intervenire autonomamente o emettere parer, pena la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

b. Riunioni, sopralluoghi e audizioni

Al *CCT* è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto.

Di ogni riunione del *CCT* si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato.

Il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

Quanto alla conduzione delle audizioni, il *CCT* non ha vincoli di sorta ed ha come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti.

Il *CCT* terrà informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico amministrativo circa le attività di propria competenza.

Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del *CCT* nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

Il *CCT*, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo.

Il membro e/o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal presidente che ne comunica il nominativo alle parti.

c. Contraddittorio

Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

10. DETERMINAZIONI

a. Natura delle decisioni del CCT

Nelle ipotesi di sospensione dei lavori per le ragioni cui alle lett. a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del d.l. n. 76/2020, il CCT rende **pareri obbligatori ma non vincolanti** ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e dalla stazione appaltante in materia di sospensioni e risoluzione del contratto.

Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, le decisioni hanno natura di **determinazione**, salvi sempre gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020, se le parti hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrare alle decisioni del CCT.

Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020 il CCT rende **pareri facoltativi**.

Le parti possono decidere di attribuire valore di **lodo contrattuale** ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. alle decisioni del CCT, prestando ritualmente il loro consenso in tal senso ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, da manifestare nel verbale di insediamento. La volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale.

In tal caso, le decisioni adottate dallo stesso (ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 76/2020) al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 del d.l. n. 76/2020, sono "determinazioni" a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale. Tali provvedimenti hanno valenza negoziale e integrano le pattuizioni del contratto.

Nell'ipotesi in cui le parti **escludano espressamente la natura di lodo contrattuale**, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, quali quelli tipici previsti dall'art. 5 e quelli previsti dall'art. 6, c. 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti, secondo cui l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

b. Procedimento, modalità e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto

attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte.

Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT è da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal CCT stesso.

Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, ovvero venti giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni.

c. Le determinazioni del CCT facoltativo, costituito ai sensi dell'art. 6, c. 5, del D.L. 76/2020

Le determinazioni del CCT assunte ai sensi dell'art. 6, c. 5, del D.L. 76/2020 producono effetti di assistenza alla stazione appaltante in merito all'amministrazione del procedimento, ma non vincolano il responsabile del procedimento nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

11. COMPENSO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

I compensi dei membri del collegio non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.

Il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito:

- a) da una parte fissa (gettone), comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%.

Per la parte eccedente il valore di € 100.000.000,00 (centomilioni) di lavori si applica la riduzione del 80%.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri, ovvero allo svolgimento delle riunioni periodiche per le opere finanziate in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.

- b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità, applicando:
 - in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo

previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%;

- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui alla suddetta lett. a), stabilito nel verbale di insediamento, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a CCT non ancora costituiti:

- i. qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;
- ii. qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%

Il compenso, salvo diversa e specifica disposizione normativa, è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 15° giorno ed entro il 30° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ragionevole certezza sulla previsione economica dell'importo da inserire nel Quadro Economico, il RUP determina l'importo presunto anche in ragione dell'importo massimo da poter corrispondere ai componenti del collegio, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al Collegio.

a. Gettone unico onnicomprensivo

Ai sensi dell'art. 6, c. 7, secondo periodo, del D.L. 76/2020, a ciascun componente del CCT, in

assenza di determinazioni o pareri, spetta un gettone unico onnicomprensivo pari all'importo di cui al precedente punto, lett. a).

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del D.L. 76/2020, qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, il gettone unico onnicomprensivo per ciascun componente è ridotto del 30%.

b. Compensi del CCT costituito in via facoltativa

In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi variabili e fissi di cui sopra, ridotti del 20%.

c. Importo delle spese

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016.

d. Compenso del Presidente

Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

e. Compenso della segretaria.

Alla segretaria, ove nominata, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT. Il compenso della segretaria è a carico del CCT.

f. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti

Il compenso dei componenti del CCT è ripartito in misura del 50% per ciascuna parte. Per l'attività del CCT costituito in via facoltativa *ante operam*, il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante. i

Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa, alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate

Il compenso per la parte fissa per i lavori già contabilizzati è corrisposto mediante pagamento nel termine di trenta giorni dal verbale di costituzione del CCT.

Nel verbale della costituzione del CCT, può essere richiesto formalmente dai componenti del CCT il riconoscimento di un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% sulla parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione. La garanzia deve operare a semplice richiesta della stazione appaltante e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa

corresponsione.

g. Copertura finanziaria degli oneri a carico della stazione appaltante

La quota parte di oneri del CCT a carico della stazione appaltante, pari al 50% dei costi complessivi, è riportata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, attingendola alla voce imprevisti.

In caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore medesimo nel primo pagamento utile.

I compensi qui riportati si intendono al netto di iva e di oneri accessori.

12. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutti gli aspetti eventualmente non definiti, si applicano le norme di legge vigenti.

13. CODICE DI COMPORTAMENTO

Come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", in breve Codice Nazionale, l'Ente ha l'obbligo di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La richiamata norma prevede, a tal fine, che negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni contraente inseriscano apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo.

Con riferimento alla Città metropolitana di Milano è fatto obbligo ai soggetti che saranno nominati componenti del Collegio Consultivo Tecnico della scrupolosa osservanza del "*Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano*", approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7, disponibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Città

metropolitana di Milano, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Città metropolitana di Milano garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.